


COMUNE



di

C

EVIO

sezione Cavergno

PIANO REGOLATORE

norme di attuazione

INDICE

CAPITOLO I – DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE

Art. 1	Quadro giuridico generale	1
Art. 2	Obiettivi	
Art. 3	Effetti	
Art. 4	Componenti	

CAPITOLO II - DISPOSIZIONI GENERALI 2

Art. 5	Autorizzazione edilizia	
Art. 6	Definizioni	
Art. 7	Nozioni	3
Art. 8	Distanze minime	
Art. 9	Altezze	5
Art. 10	Modifica del terreno naturale	
Art. 11	Manutenzione dei fondi e degli edifici	6
Art. 12	Opere di cinta	
Art. 13	Protezione fonica	

CAPITOLO III – NORME PARTICOLARI 7

SEZIONE A - PIANO DEL PAESAGGIO

Art. 14	Zone di protezione generale della natura e del paesaggio	
Art. 15	Zona di protezione della natura	
Art. 16	Zone di protezione del paesaggio	8
Art. 17	Elementi naturali protetti	
Art. 18	Zona agricola	9
Art. 19	Zona forestale	
Art. 20	Zone esposte a pericoli naturali	10
Art. 21	Zone di protezione delle sorgenti	
Art. 22	Beni culturali	11
Art. 23	Perimetro di rispetto per i beni culturali cantonali	12
Art. 24	Beni archeologici	
Art. 25	Punti di vista	
Art. 26	Edifici fuori zona edificabile	

SEZIONE B - PIANO DELLE ZONE EDIFICABILI 13

Art. 27	Nucleo storico	
Art. 28	Zona residenziale semintensiva	15
Art. 29	Zona edificabile di interesse comunale	
Art. 30	Zona commerciale artigianale	16

SEZIONE C - PIANO DEL TRAFFICO	16	
Art. 31	Elementi del piano del traffico	
Art. 32	Strade	
Art. 33	Percorsi pedonali e ciclabili	17
Art. 34	Linee di arretramento	
Art. 35	Autorimesse e posteggi	
Art. 36	Posteggi pubblici	18
Art. 37	Accessi e sicurezza	
Art. 38	Impianti a fune	
Art. 39	Piantumazioni da realizzare	19
SEZIONE D - PIANO DEGLI EDIFICI E DELLE ATTREZZATURE DI INTERESSE PUBBLICO		
Art. 40	Edifici e attrezzature di interesse pubblico	
Art. 41	Ordinanza federale sulle radiazioni non ionizzanti (ORNI)	20
CAPITOLO IV - NORME VARIE E FINALI	21	
Art. 42	Disposizioni finali	

CAPITOLO I – DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE

Art. 1 **Quadro giuridico generale**

1. Il Piano regolatore (PR), richiamato l'art. 107 della Legge sullo sviluppo territoriale del 21 giugno 2011 (Lst), trova la base legale nella Legge cantonale di applicazione alla legge federale sulla Pianificazione del territorio del 23 maggio 1990 (LALPT) e relativo regolamento di applicazione del 29 gennaio 1991 (RLALPT).
2. Per tutto quanto non esplicitamente definito dal presente regolamento in materia di pianificazione, di edilizia privata, di altre tematiche che toccano direttamente o indirettamente la materia pianificatoria sono richiamate le singole specifiche legislazioni federali, cantonali o comunali in materia.

Art. 2 **Obiettivi**

1. Il Piano regolatore deve garantire un uso parsimonioso del territorio garantendo la salvaguardia delle risorse naturali e dei valori storici e culturali per uno sviluppo socioeconomico sostenibile della comunità locale.

Art. 3 **Effetti**

1. Il PR ha durata illimitata ed è vincolante per ognuno.
2. Con l'entrata in vigore del PR è concesso al Comune il diritto di espropriazione per l'acquisizione delle superfici e degli altri diritti necessari per la realizzazione degli obiettivi di interesse pubblico stabiliti dal piano.

Art. 4 **Componenti**

1. Il Piano regolatore è composto dalla seguente documentazione:
 - Piano del paesaggio 1:2000.
 - Piano delle zone edificabili 1:2000.
 - Piano degli edifici e delle attrezzature di interesse pubblico 1:2000.
 - Piano del traffico 1:2000.
 - Piano dei servizi tecnologici 1:2000.
 - Inventario degli edifici fuori zona edificabile.
 - Norme di attuazione.
 - Relazione di pianificazione.

CAPITOLO II - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 5 **Autorizzazione edilizia**

1. Edifici e impianti possono essere costruiti o trasformati solo con l'autorizzazione (licenza edilizia) del Municipio.
2. L'autorizzazione è rilasciata se:
 - a. gli edifici o gli impianti sono conformi alla funzione prevista per la zona di utilizzazione;
 - b. il fondo è urbanizzato.Sono riservate le altre condizioni previste dal diritto federale e cantonale.
3. Le eccezioni al requisito di cui al precedente cpv. 2 lett. a) nelle zone edificabili sono disciplinate dall'art. 72 LALPT.
4. Le eccezioni fuori dalle zone edificabili sono disciplinate dal diritto federale.
5. Competenze e procedura sono disciplinate dalla LE.

Art. 6 **Definizioni**

1. Definizioni contenute nella legislazione di ordine superiore
 - a. **Urbanizzazione**: vedi art. 19 cpv. 1 LPT, 77 LALPT.
 - b. **Indice di sfruttamento (i.s.) e indice di occupazione (i.o.)**: vedi art. 37 LE, 40 RLE.
 - c. **Superficie utile lorda (SUL), superficie edificabile, superficie edificata**: vedi art. 38 LE.
 - d. **Edifici**: vedi art. 26 cpv. 1 RLALPT.
 - e. **Impianti**: vedi art. 26 cpv. 2 RLALPT.
 - f. **Costruzione**: vedi art. 26 cpv. 3 RLALPT.
 - g. **Trasformazione**: vedi art. 26 cpv. 4 RLALPT.
 - h. **Trasformazione parziale**: vedi art. 30 RLALPT.
 - i. **Edifici e impianti con rilevante incidenza sull'organizzazione territoriale**: vedi art. 27 RLALPT.
2. Altre definizioni
 - a. **Abitazione (funzione abitativa)**: utilizzazione a scopo di residenza, primaria o secondaria, riservato il caso in cui la zona residenziale non sia destinata esclusivamente all'abitazione, nella stessa sono pure ammesse attività complementari, di produzione o fornitura di beni e prestazioni di servizio, nella misura in cui sia subordinate alla funzione abitativa e non moleste.
 - b. **Attività moleste, poco moleste e non moleste**:
 - attività non moleste: quelle che non ingenerano ripercussioni ambientali diverse da quelle derivanti dall'abitare;
 - attività poco moleste: quelle che provocano immissioni occasionali, compatibili per intensità e durata con la funzione residenziale;
 - attività moleste: quelle che superano i su esposti limiti.

- c. **Rinnovazione (riattamento):** risanamento di un edificio esistente, mediante interventi che travalicano i limiti dell'ordinaria manutenzione, ma che conservano la sostanza della costruzione, senza ampliamenti né cambiamenti di destinazione.
- d. **Ricostruzione:** rifacimento di un edificio demolito o distrutto, nel rispetto delle preesistenze per quanto attiene all'ubicazione, alle dimensioni, alla destinazione ed all'aspetto architettonico.
- e. **Ampliamento:** aumento della volumetria di un edificio esistente.
- f. **Linea di arretramento:** linea che fissa il limite fino al quale è possibile costruire.
- g. **Costruzioni accessorie:** costruzioni prive di funzioni autonome ed indipendenti che sono poste al servizio di una costruzione principale, in rapporto di subordinazione alla medesima (per. es. autorimesse, ripostigli, ecc.), per essere considerate tali esse devono inoltre rispettare i seguenti parametri:
 - altezza massima: 3.00 ml. alla gronda, 4.00 ml. al colmo;
- h. **Costruzione sotterranea:** una costruzione è considerata sotterranea quando non sporge per più di 1.50 m. dal filo del terreno sistemato.
- i. **Corpi tecnici:** elementi costruttivi, di dimensioni contenute, che sporgono oltre il tetto e servono alla funzionalità degli edifici che li supportano, in rapporto di subordinazione ai medesimi (per es. vani per scale di accesso al tetto, uscite di sicurezza, torrioni degli ascensori e degli impianti di raffreddamento, collettori solari, comignoli, ecc.).
- j. **Muro di cinta:** manufatto che serve a chiudere un fondo verso l'esterno, allo scopo di proteggerlo da invasioni o immissioni.
- l. **Muro di sostegno:** muro che ha per funzioni (anche) di sostenere il terreno.
- m. **Muro di controriva:** muro di sostegno che sorregge il taglio del terreno scavato a monte o lateralmente alla costruzione.
- n. **Terreno sistemato:** livello del terreno aperto, al servizio di una costruzione in senso lato, come un giardino, un tappeto verde o un cortile.

Art. 7 Nozioni

- 1. Nozioni contenute della legislazione d'ordine superiore:
 - a. Condizioni per il trasferimento di quantità edificatorie: vedi art. 38 cpv. 1 LE.
 - b. Modo di misurare la distanza dal confine: vedi art. 39 cpv. 1 e 2 LE, 41, 42 (edifici e impianti sotterranei) RLE.
 - c. Modo di misurare la distanza tra edifici: vedi art. 39 cpv. 3 LE.
 - d. Modo di misurare l'altezza degli edifici: vedi art. 40 LE, 43, 44 RLE.
 - e. Provvedimenti di efficienza energetica, vedi art. 40a e 40b LE
- 2. L'altezza di un edificio al colmo è la misura della distanza verticale tra la quota del terreno sistemato ed il punto più alto del tetto.

Art. 8 Distanze minime

- 1. **Dai confini**
 - 1.1 Riservati i casi in cui siano fissate da linee di arretramento o di costruzione, le distanze minime dai confini privati sono stabilite dalle norme che disciplinano le singole zone di utilizzazione.

- 1.2 L'edificazione in contiguità o a confine è ammessa a condizione che:
- non sia vietata dalle prescrizioni applicabili nella zona di utilizzazione interessata;
 - il proprietario del fondo contiguo, con dichiarazione da allegare alla domanda di costruzione, assuma l'impegno di rispettare la distanza minima fra edifici, ovvero la maggior distanza dal confine, oppure di costruire in contiguità, con una concezione architettonica compatibile.
- Tale vincolo viene riportato dal Municipio nel registro degli indici.
- 2. Fra edifici**
- 2.1 La distanza minima fra edifici corrisponde alla somma delle rispettive distanze minime da confine determinate secondo i precedenti cpv. 1.1. e 1.2.
Essa si applica anche fra edifici posti sul medesimo fondo.
- 2.2 Nuovi edifici previsti verso edifici eretti su un fondo contiguo prima del 16 dicembre 1986 a una distanza inferiore a quella determinata secondo i precedenti cpv. 1.1 e 1.2 devono rispettare unicamente la distanza minima dal confine determinata secondo tali medesime norme, ritenuta ad ogni modo una distanza minima fra edifici di m. 4.00.
- 2.3 La distanza minima va rispettata anche per antenne, parabole, impianti tecnici e simili.
- 3. Casi particolari**
- 3.1 Edifici esistenti prima del 16 dicembre 1986 e ubicati ad una distanza verso i fondi privati e verso edifici inferiore a quanto prescritto possono essere sopraelevati al massimo di m. 3.00 sull'ingombro esistente in deroga alla distanza minima verso confine e tra edifici a condizione che siano rispettate tutte le altre norme di zona e che la costruzione nel suo insieme non corrisponda a nuova costruzione. Restano riservate le prescrizioni di carattere architettonico delle norme di zona per i nuclei storici.
- 3.2 Nei casi di sopraelevazione di edifici ai sensi del cpv. 3.1 del presente articolo sono ammessi ampliamenti planimetrici per la realizzazione di manufatti di collegamento (scale, lift) necessari alla funzionalità dell'edificio garantendo il rispetto della distanza verso i confini e tra edifici di cui ai cpv. 1 e 2.
- 4. Verso le piazze, strade**
- 4.1 La distanza minima verso piazze e strade è stabilita dalle linee di arretramento stabilite dal piano del traffico. In assenza di siffatte linee valgono le seguenti distanze:
- 4.00 ml. dal ciglio o filo esterno delle strade (se esistente, del marciapiede) e piazze cantonali;
 - 4.00 ml. dal ciglio o filo esterno delle strade (se esistente, del marciapiede) e piazze comunali;
 - 3.00 ml. dal ciglio o filo esterno dei percorsi pedonali, sentieri e piste ciclabili;
 - a confine delle strade e dei viottoli nel nucleo storico.
- 4.2 Le distanze minime di cui al precedente cpv. 4.1 non si applicano agli edifici e impianti di piccola entità (come cinte, siepi, accessi o pergole) o non sporgenti dal terreno oppure edificati nel sottosuolo, restano riservate le disposizioni delle leggi speciali.
- 4.3 In casi eccezionali, il Municipio, per giustificati motivi di ordine urbanistico o progettuale, e premesso che siano garantite le esigenze di sicurezza del traffico veicolare e pedonale, può concedere una deroga alle distanze minime di cui al precedente cpv. 4.1.

5. Per costruzioni accessorie e sotterranee

Le costruzioni accessorie possono essere edificate a confine, se senza aperture, oppure ad una distanza minima di 1.50 ml.

La costruzione sotterranea può sorgere a confine con il fondo privato.

6. Per piscine

Per piscine all'aperto sporgenti dal terreno sistemato fino ad un massimo di 1.00 ml., la distanza minima dal confine verso fondi privati è di ml. 1.50 .

In caso di maggior sporgenza si applicano le distanze determinate secondo il precedente cpv. 1.1.

Verso un fondo destinato ad un edificio o attrezzatura di interesse pubblico si applicano le distanze di cui al precedente cpv. 4.

7. Dal bosco

La distanza minima dal limite del bosco accertato è di 10 ml.

In casi eccezionali, e con il consenso dell'Autorità cantonale, il Municipio può concedere deroghe sino a 6.00 ml. dal limite del bosco, si applicano i principi di cui all'art. 13 RLCFo.

8. Dai corsi d'acqua

La distanza dai corsi d'acqua è stabilita conformemente all'art. 34 RLE.

Art. 9 Altezze

1. Le altezze massime sono stabilite dalle norme che disciplinano le singole zone di utilizzazione.
2. I corpi tecnici (scale, locali tecnici di ascensori, impianti di ventilazione e climatizzazione, ecc.) non sono considerati nell'altezza dell'edificio purché rimangano contenuti entro i limiti usuali e siano adeguatamente integrati nella costruzione dal profilo architettonico.
I parapetti trasparenti dei tetti piani non sono considerati nelle altezze.

Art. 10 Modifica del terreno naturale

1. La sistemazione del terreno deve essere di regola eseguita senz'alterarne in modo sostanziale l'andamento naturale, in particolare per i fondi pianeggianti non è ammessa la modifica del terreno naturale.
2. Qualora si giustifichi per assicurare altimetrie coordinate sul medesimo fondo o verso fondi contigui, il terreno può essere sistemato con la formazione di un terrapieno di altezza fino a 1.50 ml. dal terreno naturale. In tale ipotesi l'altezza del terrapieno non viene computata nell'altezza dell'edificio, a condizione che il primo abbia una profondità di almeno 3.00 ml. dalla facciata del secondo. Il Municipio può imporre misure necessarie al fine di garantire un corretto inserimento delle modifiche del terreno nel paesaggio.
3. La domanda di costruzione deve essere accompagnata dalle necessarie sezioni quotate rispetto ad un punto trigonometrico quotato fornito dal geometra.
In caso di costruzioni articolate in diversi corpi o su fondi la cui morfologia è particolarmente eterogenea il Municipio può richiedere la presentazione delle sezioni ufficiali del geometra.

Art. 11 Manutenzione dei fondi e degli edifici

1. I terreni e gli edifici devono essere mantenuti in modo decoroso.
2. Se i proprietari non vi provvedono direttamente, il Municipio previo diffida, ne ordina l'esecuzione sotto comminatoria dell'esecuzione d'ufficio a spese degli obbligati.

Art. 12 Opere di cinta

1. I muri di cinta e quelli di sostegno sono equiparati a opere di cinta.
2. Le opere di cinta possono essere realizzate con un muro fino ad un'altezza massima di m. 1.20. Esse possono essere sormontate da cancellate o staccionate fino ad un'altezza complessiva di m. 2.50.

Restano riservate le disposizioni concernenti la sicurezza e la viabilità stradale.

3. Se i due fondi non sono allo stesso piano, l'altezza è misurata dal piano più elevato ritenuto che l'altezza complessiva dal fondo più basso non dovrà superare i m. 2.00.
4. Il Municipio può imporre una determinata altezza all'interno del nucleo per muri meritevoli di protezione dove vincolante è la relazione con le strutture esistenti.

Art. 13 Protezione fonica

1. In base all'Ordinanza federale contro le Immissioni foniche (OIF) ad ogni zona di utilizzazione viene assegnato un grado di sensibilità al rumore, il quale stabilisce il livello di immissione fonica massima tollerabile all'interno della zona.
2. Aziende o attività esistenti incompatibili con il grado di sensibilità fissato per ogni singola zona devono essere risanate ai sensi del capitolo 4 OIF.
3. Il Piano delle zone riporta il limite sino a dove le zone edificabili sono esposte a immissioni foniche potenzialmente eccessive provenienti dalla strada cantonale. Gli interventi all'interno del citato limite devono, conformemente ai disposti dell'art. 31 OIF, prevedere le necessarie verifiche e misure atte a garantire il rispetto dei valori di immissione definiti dal GDS assegnato.

CAPITOLO III – NORME PARTICOLARI

SEZIONE A - PIANO DEL PAESAGGIO

Art. 14 **Zone di protezione generale della natura e del paesaggio**

1. La zona di protezione generale della natura e del paesaggio comprende tutto il territorio montano della sezione di Caveragno paese. Ogni intervento deve essere subordinato al rispetto delle peculiarità naturalistiche e dell'armonia paesaggistica presenti nel territorio protetto.
2. Per la zona di protezione generale della natura e del paesaggio valgono le seguenti prescrizioni :
 - Sono vietate modifiche della morfologia del terreno e dei corsi d'acqua.
 - I contenuti naturalistici, le strutture e i biotopi, come pure i passaggi ecologici sono protetti. La raccolta o l'uccisione di specie rare o protette (vegetali e animali) è vietata.
 - Il Municipio provvede, con opportune misure, al mantenimento della gestione delle superfici aperte, per contrastare il progressivo abbandono della loro gestione e il rimboschimento.
3. Sono permessi interventi selvicolturali operati in base al concetto delle cure minime necessarie a garantire a lungo termine la funzione di protezione del bosco. Sono pure permessi interventi selvicolturali volti a soddisfare aspetti legati alla sicurezza idraulica. Tali interventi dovranno essere concordati con l'Ufficio forestale di circondario.

Art. 15 **Zona di protezione della natura**

1. Le zone di protezione della natura comprendono le aree di massimo interesse naturalistico indicate nel Piano del Paesaggio (LCPN Art. 12), i suoi contenuti sono integralmente protetti .
Le zone di protezione della natura del Comune di Caveragno sono le seguenti:
 - ZPN1 - zona alluvionale del fiume Bavona;
 - ZPN2 - zona alluvionale del fiume Maggia.
2. Per le zone di protezione della natura valgono le seguenti prescrizioni :
 - Sono ammesse solo le attività e gli interventi compatibili con le esigenze di protezione che contribuiscono a mantenere e promuovere l'esistenza di ambienti diversificati e ben strutturati e che hanno lo scopo di salvaguardare o favorire la presenza di specie vegetali fungine o animali protette mediante la conservazione di spazi vitali sufficienti.
 - La gestione del bosco, qualora necessaria, deve essere effettuata secondo criteri ecologici e promuovere la conservazione di una struttura differenziata e di margini boschivi naturali.
 - Le popolazione di piante e animali iscritti nella Lista Rossa (LR) devono essere preservate. Sono vietati :
 - . la manomissione o la trasformazione degli habitat di adozione;
 - . la raccolta, il taglio o lo sradicamento intenzionali, il trasporto e il commercio delle specie vegetali e fungine della LR o delle specie protette;
 - . la cattura, l'uccisione intenzionale, il trasporto e il commercio di specie animali della LR.

- Sono vietati in particolare :
 - . limitazioni o modifiche della dinamica alluvionale e della vegetazione delle rive;
 - . modifiche della morfologia del terreno;
 - . qualsiasi intervento che possa pregiudicare l'immagine del paesaggio;
 - . tagli rasi del bosco;
 - . introduzione di specie esotiche.
- 3. Sono permessi interventi selvicolturali operati in base al concetto delle cure minime necessarie a garantire a lungo termine la funzione di protezione del bosco. Sono pure permessi interventi selvicolturali volti a soddisfare aspetti legati alla sicurezza idraulica. Tali interventi dovranno essere concordati con l'Ufficio forestale di circondario.

Art. 16 Zone di protezione del paesaggio

1. Le zone di protezione del paesaggio indicate nel piano del Paesaggio comprendono le aree di particolare valore paesaggistico (LCPN art. 12). Ogni intervento deve essere subordinato al rispetto delle caratteristiche proprie e dell'armonia presenti nel territorio protetto.
Le zone di protezione del paesaggio proposte a Caveragno sono:
 - ZPP1 zona di protezione della golena del fiume Bavona;
 - ZPP2 zona di protezione del nucleo del Comune di Caveragno;
 - ZPP3 zona agricola con valenza paesaggistica.
2. Per le zone di protezione del paesaggio valgono le seguenti prescrizioni :
 - Sono vietate importanti modifiche della morfologia del terreno.
 - La gestione delle aree agricole deve essere, nel limite del possibile, estensiva.
 - I fabbricati residenziali o adibiti all'agricoltura o all'allevamento esistenti all'entrata in vigore delle presenti norme possono essere mantenuti e riparati. Sono ammessi interventi di ampliamento non sostanziali, se giustificati da comprovate esigenze tecniche.
 - Le eccezioni in conformità all'art. 24 LPT sono ammesse unicamente se non si oppongono agli interessi e alle esigenze della gestione del territorio conformi agli obiettivi del piano.
 - I contenuti naturali, le strutture e i biotopi, come pure passaggi ecologici sono protetti, la raccolta di specie rare o protette è vietata.
 - Il Municipio provvede, con opportune misure, al mantenimento della gestione delle superfici aperte, per contrastare il progressivo abbandono della loro gestione e il rimboschimento.
 - La gestione delle aree forestali nell'ambito di progetti di gestione forestale promossi dalla Sezione forestale, deve considerare i criteri ecologici e promuovere una struttura differenziata e margini boschivi strutturati.
 - Normative particolari:
 - . nella zona **ZPP1** la gestione delle superfici agricole deve essere mantenuta di tipo estensivo e nel rispetto dei valori naturalistici e paesaggistici presenti;
 - . nella zona **ZPP1** non sono ammesse nuove costruzioni. I fabbricati residenziali o adibiti all'agricoltura o all'allevamento esistenti prima dell'entrata in vigore delle presenti norme possono essere mantenuti e riparati.
3. Sono permessi interventi selvicolturali operati in base al concetto delle cure minime necessarie a garantire a lungo termine la funzione di protezione del bosco. Sono pure permessi interventi selvicolturali volti a soddisfare aspetti legati alla sicurezza idraulica. Tali interventi dovranno essere concordati con l'Ufficio forestale di circondario.

Art. 17 Elementi naturali protetti

1. Sono considerati elementi naturali protetti gli oggetti e gli ambienti di particolare pregio naturalistico e/o paesaggistico indicati nel Piano del Paesaggio.

In particolare :

- i corsi d'acqua, le loro rive e tutte le zone umide;
- i siti di riproduzione degli anfibi
 - . oggetti TI 313 e 314;
- le siepi, i boschetti, i boschi umidi e gli alberi dal valore paesaggistico;
- i muri a secco;
- i prati secchi o magri;
- gli affioramenti rocciosi;
- i rifugi chirotteri
 - . solaio Chiesa di S. Antonio di Padova, mappale no. 582, di importanza cantonale, oggetto no. 382;
 - . solaio casa patriziale, mappale no. 442 d'importanza locale, oggetto no. 381;
 - . solaio dell'Ossario, mappale no. 582, d'importanza locale, oggetto no. 396.

Per gli elementi naturali segnalati è vietata qualsiasi manomissione o intervento che possa modificare l'aspetto, le caratteristiche o l'equilibrio biologico presente. Sentite le Autorità cantonali sono ammesse deroghe in particolare nella zona edificabile quando è dimostrato che la conservazione degli elementi naturali preclude una razionale edificazione del fondo.

2. Normative particolari :

- E' vietato qualsiasi intervento che possa alterare le caratteristiche naturali dei corsi d'acqua e delle loro rive. Lungo le rive dei corsi d'acqua deve essere mantenuta una fascia di protezione di almeno 5 m.
Gli eventuali interventi di manutenzione e consolidamento (alveo, rive) dovranno essere effettuati, nel limite del possibile, secondo i criteri dell'ingegneria naturalistica.
- I prati xerici vanno gestiti in maniera estensiva con uno sfalcio dopo il 1° luglio; è inoltre vietata qualsiasi forma di concimazione.
- Lungo i margini delle siepi, dei boschetti e dei boschi umidi protetti deve essere osservata una fascia di rispetto di almeno 5 m. La manutenzione delle siepi deve limitarsi a un decespugliamento periodico (ogni 5-10 anni).
- Di principio è vietato l'abbattimento o la capitozzatura degli alberi protetti. Qualsiasi intervento di potatura dovrà essere affidato a personale specializzato.
- E' vietata l'eliminazione dei muri a secco e qualsiasi manomissione che ne alteri il pregio naturalistico.
- E' vietato pregiudicare l'apporto idrico ai siti di riproduzione degli anfibi e alle zone umide in generale e modificare gli habitat favorevoli ai rettili.
- Le colonie di pipistrelli vanno preservate e , laddove necessario, favorite. Interventi di manutenzione degli stabili potranno avvenire nel rispetto delle colonie presenti.

Art. 18 Zona agricola

1. La zona agricola comprende i terreni che per la loro idoneità devono essere riservati all'utilizzazione agricola.
2. Nuove costruzioni o ampliamenti di costruzioni esistenti sono ammessi solo se sono necessari per l'attività agricola. In tal senso vale l'art. 24 LPT e relativa Legge cantonale di applicazione.
Vale inoltre quanto prescritto dall'art. 16 delle presenti norme.

3. La zona agricola di interesse paesaggistico da recuperare sono le superfici in via d'imboschimento e per le quali è necessario provvedere con opportune misure al mantenimento delle superfici aperte per contrastare il progressivo rimboschimento.
4. L'area da risanare in località "San Giuseppe" soggiace all'elaborazione di un progetto di risanamento a scopo agricolo elaborato dal Municipio in accordo con il proprietario.
5. Grado di sensibilità al rumore: III

Art. 19 Zona forestale

1. La zona forestale comprende tutte le superfici che sono definite boschive in base alla Legge forestale federale.
2. Il limite tra la zona edificabile e il bosco è riportato nel piano in modo definitivo. Per il resto i limiti del bosco riportati nei piani hanno valore indicativo.

Art. 20 Zone esposte a pericoli naturali

1. Nel piano del paesaggio e delle zone sono riportate le zone esposte a pericolo di valanga, di alluvionamento e di caduta sassi/crollo di roccia.
2. Nelle zone soggette a pericolo di caduta sassi/crollo di roccia indicate nel piano delle zone si applicano le seguenti prescrizioni all'utilizzazione dei fondi:
 - **pericolo alto:** divieto di qualsiasi intervento edilizio;
 - **pericolo medio:** interventi edilizi sono autorizzati previa realizzazione di misure di protezione adeguate e con adozione di norme tecnico-costruttive atte a ridurre in modo sostanziale la vulnerabilità;
 - **pericolo basso e residuo:** in caso di nuove edificazioni, trasformazioni, modifiche, ampliamenti si dovranno adottare accorgimenti tecnico-costruttivi atti a ridurre il più possibile la vulnerabilità (esempi: rinforzo delle strutture murarie esposte al pericolo, limitazioni delle aperture sui lati rivolti verso il pericolo, rinuncia a locali ad alta occupazione in corrispondenza del lato più esposto al pericolo, ecc.).
Nella zona esposta a pericolo residuo è vietata la costruzione di nuovi edifici che comportano assembramenti di persone. Le diverse soluzioni tecniche adottate dovranno essere esplicitate e descritte in maniera sufficientemente esaustiva in una relazione tecnica, all'atto della presentazione della domanda di costruzione.
3. Nelle zone di pericolo situate fuori zona edificabile qualsiasi intervento edilizio è vincolato al preavviso della competente autorità cantonale che può, all'occorrenza, chiedere una perizia tecnica atta a definire in dettaglio l'entità del pericolo e ad indicare le eventuali misure di protezione.

Art. 21 Zone di protezione delle sorgenti

1. Per quanto riguarda le zone di protezione delle sorgenti di approvvigionamento idrico del villaggio si rimanda al Piano del Paesaggio della Valle Bavona.

Art. 22 Beni culturali**1. Istituzione della protezione**

- a. E' considerato bene culturale di interesse cantonale ai sensi della Legge cantonale sulla protezione dei beni culturali del 13 maggio 1997 (LBC):

Mappale	Beni
435	La torba

- b. Sono considerati beni culturali di interesse locale:

Mappale	Beni
582	La Chiesa di S. Antonio da Padova
582	L'Ossario
582	Il campanile
582	La croce cimiteriale
653	La croce
590	Il cimitero
12	L'Oratorio di San Luigi
439, 517, 610, 648	Le Cappelle votive
13, 15, 53, 90, 200, 487 sub A e B, 594, 694	Le fontane
542	La cantina
426	L' affresco
24	La sorgente di acqua calda
38	Il lavatoio
694	La vecchia sorgente
540 e 546	Il Ponte sulla Lavizzara del XVIII secolo
614 e 615	La villa Inselmini
408	La stalla del 1372
702, 715, 718, 719, 720	Gli splüi

2. Effetti della protezione

- a. Il proprietario di un bene ha l'obbligo di conservarlo nella sua sostanza e di provvedere alla sua manutenzione regolare.
- b. Per il resto sono applicabili i disposti della LBC.

3. Contributo finanziario alla conservazione.

- a. Il Comune partecipa inoltre ai costi di manutenzione regolare, di conservazione e di restauro dei beni protetti di interesse cantonale, salvo che non vi provvedano altri enti locali.
- b. Si applicano per analogia gli art. 9 ss. della LBC.

Art. 23 Perimetro di rispetto per i beni culturali cantonali

1. A tutela della Torba sul mappale No. 435 è istituito un perimetro di rispetto ai sensi dell'art. 22 cpv. 2 LBC.
2. All'interno del perimetro di rispetto non sono ammessi interventi che potrebbero compromettere la visibilità, la conservazione o la valorizzazione del bene culturale protetto. Le domande di costruzione, notifiche o modifica del terreno aventi per oggetto fondi all'interno di detto perimetro devono essere sottoposte per preavviso all'Ufficio cantonale dei beni culturali.

Art. 24 Beni archeologici

1. I contenuti archeologici immobili e mobili presenti sul territorio sono beni culturali degni di protezione in base alla Legge cantonale sulla protezione dei beni culturali del 13 maggio 1997 (artt. 1-3).
2. Di conseguenza chiunque scopra un bene culturale degno di protezione è obbligato ad informare immediatamente il Municipio o il Consiglio di Stato, per il tramite dell'Ufficio dei beni culturali (LBC, art. 15, cpv. 1).
3. Se la scoperta avviene durante l'esecuzione di opere di costruzione, i lavori devono essere immediatamente sospesi (LBC, art. 15, cpv. 2).
4. Chiunque si avveda che un bene culturale protetto o degno di protezione è esposto al rischio di manomissione, alterazione, distruzione, trafugamento o simili, è tenuto a segnalarlo immediatamente al Municipio o al Consiglio di Stato, per il tramite dell'Ufficio dei beni culturali (LBC, art. 15, cpv. 3).

Art. 25 Punti di vista

1. Il piano del paesaggio definisce i punti di vista che devono essere salvaguardati e protetti al fine di garantire la vista sulle strutture naturali e storico-culturali particolarmente significativi per la composizione del paesaggio.
Il Municipio provvede alla gestione dei punti di vista in particolare mediante la posa di strutture informative e di arredi necessari all'uso del sito.
2. Interventi sul bosco mirati a salvaguardare i punti di vista sono da coordinare con l'Ufficio forestale di circondario e devono essere commisurati nel rispetto delle funzioni del bosco e degli aspetti paesaggistici.

Art. 26 Edifici fuori zona edificabile

1. Vedi PUC-PEIP.

SEZIONE B - PIANO DELLE ZONE EDIFICABILI

Art. 27 Nucleo storico

1. Principi generali

Il Nucleo storico è destinato alla residenza, alle attività economiche e artigianali non moleste.

2. Tipologie degli interventi concessi

2.1 Edificazione

Edifici dal particolare valore tipologico

Sono gli edifici che per il loro valore tipologico devono essere conservati. Ogni intervento deve rispettare i principi del restauro conservativo della struttura edificata e degli spazi esterni.

Gli edifici dal particolare valore tipologico sono:

- mappali no. 434 e 435 (torba e tessitura)

Edifici residenziali

Gli edifici residenziali sono le costruzioni abitative per le quali sono ammesse opere di ordinaria manutenzione. Ampliamenti sono ammessi per esigenze di tipo abitativo e devono essere architettonicamente integrati in modo unitario nell'edificio esistente e rispettare le volumetrie degli edifici circostanti.

La demolizione e la ricostruzione degli edifici residenziali è ammessa in via eccezionale quando è dimostrato che la costruzione esistente è manifestamente inadatta ad essere ampliata, in particolare quando le superfici abitative sono troppo piccole o per motivi statici dovutamente comprovati.

Edifici non trasformati, rustici

Sono gli edifici non ancora trasformati per i quali sono ammessi la trasformazione e il riattamento, la demolizione e la ricostruzione nell'ingombro planimetrico originario. Eventuali ampliamenti della volumetria originaria devono rispettare le distanze verso i confini e verso gli edifici prescritti dal presente articolo.

Nuove costruzioni

Nuove costruzioni sono ammesse negli spazi liberi nel rispetto delle prescrizioni stabilite dal presente articolo.

Le nuove costruzioni sui mappali no. 225, 227, devono rispettare le seguenti prescrizioni:

- rispetto delle linee di arretramento fissate dal Piano del traffico 1:2000;
- altezza massima delle costruzioni m. 9,00 misurati dalla quota della strada antistante.

Gli edifici accessori

Sono gli edifici complementari alla residenza per i quali sono ammesse le opere di ordinaria manutenzione senza trasformazione.

La costruzione di accessori è ammessa in via eccezionale quando ne è dimostrata la necessità e in particolare nei casi in cui l'edificio principale non dispone degli spazi necessari a tale scopo.

La costruzione accessoria deve essere limitata agli spazi necessari per le esigenze funzionali dell'edificio principale e deve integrarsi nella struttura architettonica della costruzione principale. Sono ammesse coperture piane nella misura in cui non deturpino la struttura architettonica dell'edificio principale e del valore ambientale del nucleo.

2.2 Orti e giardini con funzione paesaggistica

Gli orti e i giardini con funzione paesaggistica devono essere salvaguardati, le strutture accessorie esistenti possono essere mantenute fintanto non intervengano opere di manutenzione importante. Questi spazi devono essere mantenuti a verde e possono essere arredati con pavimentazioni in pietra e pergolati tradizionali.

E' ammessa la realizzazione di posteggi non coperti e dei relativi accessi alla condizione che la pavimentazione sia realizzata mediante elementi filtranti che permettano un rinverdimento della superficie.

Deroghe sono concesse dal Municipio per esigenze particolari sufficientemente motivati.

2.3 Le strutture architettoniche

In generale le strutture architettoniche quali i muri a secco, portali, fontane e affreschi devono essere conservati.

Vale inoltre quanto prescritto dall'art. 22 delle presenti norme.

3. Distanze

3.1 Nuove costruzioni e ampliamenti

Dove non sono fissate le linee di arretramento in caso di nuove costruzioni e dell'ampliamento di edifici esistenti devono essere rispettate le seguenti distanze

- verso fondi ineditati

a confine se la nuova costruzione non ha aperture;

a m. 1.50 se la nuova costruzione ha delle aperture.

- verso edifici

contiguità con gli edifici senza aperture posti a confine;

verso edifici senza aperture non posti a confine : m. 3.00;

verso edifici con aperture: m. 4.00.

3.2 Ricostruzione

In caso di demolizione e ricostruzione di edifici posti ad una distanza inferiore a quanto prescritto dal cpv. 3.1 la ricostruzione può essere realizzata nell'ingombro planimetrico e volumetrico dell'edificio originario, per gli ampliamenti vale quanto prescritto dal cpv. 3.1 .

4. Caratteristiche architettoniche

Tutti gli interventi devono rispettare le caratteristiche architettoniche degli edifici storici esistenti. In particolare le strutture tipologiche quali la forma e la caratteristica delle aperture e la loro distribuzione sulle facciate, i balconi, la lavorazione delle facciate, i materiali, devono rispettare le tipologie del nucleo.

Le facciate devono essere previste con le caratteristiche dominanti degli edifici della zona e segnatamente per ciò che concerne i materiali, l'intonaco ed il colore. Sono in particolare esclusi i colori fondamentali.

Le aperture devono essere previste con le dimensioni ed i materiali di quelle esistenti nella zona. Non è possibile utilizzare tapparelle o rolladen per il sistema di oscuramento.

Per i balconi non è permesso l'inserimento di solette a sbalzo e balconi in cemento armato. Per i parapetti dei balconi e loggiati devono essere utilizzati materiali tradizionali e disegni semplici. Sono in particolare esclusi parapetti silico-calcarei o simili, lastre di cemento amianto o eternit, lastre traslucide, laminati plastici ed ogni materiale non idoneo per un opportuno inserimento ambientale.

I tetti devono essere a falde con pendenza compresa tra il 60 e l' 80%, sono ammesse la copertura in piode di pietra naturale o tegole grigie.

Gli ampliamenti devono essere integrati nell'ambito della tipologia dell'edificio esistente. Le altezze massime in caso di sopraelevazione o di nuova costruzione devono rispettare le altezze tipiche degli edifici esistenti nel nucleo e degli edifici adiacenti in particolare.

5. **Domanda di costruzione preliminare**

La ricostruzione di edifici esistenti come pure le nuove edificazioni soggiacciono alla presentazione di una domanda di costruzione preliminare in base ai disposti dell'art. 15 LE e dell'art. 26 RALE.

6. **Grado di sensibilità al rumore**

Grado di sensibilità al rumore: II.

Art. 28 Zona residenziale semintensiva

1. La zona residenziale é destinata alla costruzione di residenza, di attività economiche e artigianali non moleste.
2. Parametri edificatori:
 - altezza massima alla gronda: m. 9.00;
 - altezza massima al colmo: m. 11.00;
 - tetto a falde:
 - . pendenza compresa tra il 30-50%,
 - . materiale di copertura: tegole;
 - indice di occupazione massimo: 35%;
 - indice di sfruttamento massimo: 0,6;
 - distanza minima dai confini: m. 3.00.
3. Grado di sensibilità al rumore:II.

Art. 29 Zona edificabile di interesse comunale

1. La zona edificabile di interesse comunale comprende il mappale No. 574 ed è destinata all'insediamento di residenza primaria.
2. Il mappale è ulteriormente edificabile nel rispetto dei seguenti parametri e nell'ambito di un progetto unitario che consideri l'edificazione esistente:
 - rispetto delle linee di arretramento;
 - altezza massima alla gronda: m. 10.50;
 - indice di sfruttamento massimo: 0.8.
3. Le modalità di assegnazione e l'uso dei fondi sono definiti da un regolamento comunale specifico.
4. Grado di sensibilità al rumore: II.

Art. 30 Zona commerciale artigianale

1. Nella zona commerciale-artigianale sono ammesse le attività economiche e artigianali non moleste. E' pure ammessa la realizzazione della residenza del proprietario e/o del gestore dell'attività economica.
2. Parametri edificatori
 - altezza massima delle costruzioni: m. 10.50;
 - indice di occupazione massimo: 50%;
 - indice di sfruttamento massimo: 0.8;
 - distanza verso i confini privati: m. 4.00.
3. Grado di sensibilità al rumore:III.
4. Nella canalizzazione comunale possono confluire unicamente le acque luride.

SEZIONE C - PIANO DEL TRAFFICO**Art. 31 Elementi del piano del traffico**

1. Il piano del traffico definisce tutti gli elementi del sistema viario vincolanti sia per l'Ente pubblico che per il privato.
2. Il piano del traffico riporta i seguenti elementi e condizioni vincolanti:
 - le strade;
 - i percorsi pedonali / ciclabili e le corsie ciclabili;
 - i posteggi pubblici;
 - le linee di arretramento;
 - le alberature;
 - sentieri e passi pedonali;
 - le teleferiche e funivie.
3. Il comune ha la facoltà d'espropriare i diritti necessari alla realizzazione dei percorsi pedonali e delle ciclo piste.

Art. 32 Strade

1. Le strade si suddividono, secondo la loro funzione, in:
 - strada principale;
 - strada di collegamento;
 - strada di servizio.
2. Nell'ambito dei progetti definitivi, rispetto al tracciato inserito nel piano del traffico, sono possibili piccole modifiche dettate da esigenze tecniche e di affinamento del progetto.

Art. 33 Percorsi pedonali e ciclabili

1. I percorsi pedonali e ciclabili si suddividono, secondo la loro funzione, in:
 - strada pedonale;
 - sentiero, passo o passerella pedonale;
 - sentiero escursionistico;
 - collegamento pedonale/ciclabile Caveragno-Bignasco;
 - corsia ciclabile.

2. Lungo i percorsi pedonali e i sentieri è ammesso laddove possibile, anche il transito dei ciclisti. Lungo le ciclopiste è ammesso, laddove è possibile, anche il transito dei pedoni. L'uso più restrittivo può essere regolato con misure di polizia. Lungo le strade pedonali è ammesso l'accesso veicolare dei residenti.

Art. 34 Linee di arretramento

1. Le linee di arretramento indicate sul piano del traffico fissano il limite fino al quale è possibile costruire.

2. In casi eccezionali il Municipio può concedere deroghe all'obbligo di arretramento e di allineamento in particolare:
 - per costruzioni di piccola entità quali posteggi, pergolati, cinte e siepi, costruzioni interrato;
 - per le costruzioni principali quando è dimostrato che il fondo non può essere razionalmente edificato altrimenti.

Art. 35 Autorimesse e posteggi

1. Per costruzioni, ricostruzioni, trasformazioni e riattamenti sostanziali è obbligatorio la formazione di posteggi per autoveicoli dimensionati secondo le norme VSS (unione svizzera dei professionisti della strada).

2. I posteggi necessari sono così stabiliti:
 - 1 posto auto per ogni appartamento ritenuto un minimo di 1 posto auto per ogni 100 mq di superficie utile lorda o frazione superiore;
 - per uffici 1 posto auto ogni 40 mq di superficie utile lorda;
 - per negozi, commerci e laboratori 1 posto auto ogni 40 mq di superficie utile lorda;
 - per attività industriali e artigianali e di servizio, da determinare caso per caso in proporzione al personale impiegato, di regola vale la norma di 1 posto auto ogni due addetti;
 - per ristoranti, caffè, bar, e simili: 1 posto auto ogni 6 posti a sedere;
 - per strutture alberghiere e simili: 1 posto auto per ogni camera.

Per tutti gli altri casi fanno stato le norme VSS (unione svizzera dei professionisti della strada).

3. Qualora la formazione dei posteggi risulta tecnicamente impossibile il Municipio procede all'incasso di un contributo sostitutivo pari a Fr. 2'500.00 per posteggio.

Art. 36 Posteggi pubblici

1. I posteggi pubblici si suddividono secondo la loro caratteristica costruttiva in:
 - posteggi all'aperto
2. Le aree riservate per posteggi pubblici e le capienze approssimative sono le seguenti:

Posteggio	Località	No. Mappale	Posti auto
P1	Ruschiall	665	8
P2	Appartamenti comunali	574	11
P3	Ronco	15	9
P4	Strada cantonale	456	2
P5	A monte del nucleo	15, 62	7
P6	A monte del nucleo	15	2
P7	A ovest del nucleo	503	5
P8	San Luigi	30, 32, 34, 35	20
P9	Casa patriziale	441, 443, 446	8

Art. 37 Accessi e sicurezza

1. Gli accessi a strade e piazze pubbliche devono permettere una buona visibilità e non devono arrecare disturbo o pericolo alla circolazione:
 - autorimesse chiuse con accessi direttamente sulla strada devono essere ubicate ad una distanza minima di 5,50 dal ciglio stradale, compreso il marciapiede. Deroghe alla distanza minima possono essere concesse dal Municipio nel caso in cui la porta dell'autorimessa è munita di un congegno per l'apertura automatica con telecomando a distanza o nel caso in cui l'autorimessa sia priva di porta;
 - di regola le rampe non possono avere una pendenza superiore al 15%;
 - tra il limite esterno del ciglio stradale e l'inizio della rampa, per una profondità di almeno m. 3.50 dalla proprietà pubblica, l'accesso deve avere una pendenza massima del 5%;
 - muri di cinta, siepi, scarpate ecc. devono permettere una sufficiente visibilità agli utenti delle strade pubbliche;
 - di regola non sono autorizzati accessi privati sulle strade cantonali, deroghe possono essere concesse dall'autorità cantonale.

Art. 38 Impianti a fune

1. Nel piano è riportato il tracciato delle seguenti strutture:
 - teleferica OFIMA.

Art. 39 Piantumazioni da realizzare

1. Nel piano del traffico sono indicate le piantumazioni da realizzare che fanno parte dell'arredo stradale.
2. Le alberature sono realizzate dal Comune.
Laddove l'alberatura è prevista su sedime privato, le spese risultanti, compresa la manutenzione, sono a carico del Comune.
Sono conteggiabili gli indici della relativa zona edificabile.
3. Il Municipio stabilisce in via di regolamento la gestione delle alberature.

SEZIONE D - PIANO DEGLI EDIFICI E DELLE ATTREZZATURE DI INTERESSE PUBBLICO**Art. 40 Edifici e attrezzature di interesse pubblico**

1. Le attrezzature di interesse pubblico sono:

No. AP	Mappale	Destinazione
1	295, 296, 297, 359, 360, 570	Sosta (arredo urbano)
2	610	Cappella della Madonna del Sasso
3	647, 648	Cappella di San Francesco
4	15, 255, 536	Area Verde (arredo urbano)
5	33, 521	Centro raccolta rifiuti
6	522	Funivia Ofima
7	590	Cimitero
8	591, 592, 593, 594	Area di supporto logistico
9	654	Centrale di trasformazione OFIMA

2. Gli edifici di interesse pubblico sono:

No. EP	Mappale	Destinazione
1	442, 441	Municipio e scuole
2	582	Chiesa di S. Antonio di Padova, ossario e campanile
3	586	Sala multiuso e corpo pompieri
4	588	Palestra
5	586	Scuola dell'infanzia
6	434, 435	Edifici privati di interesse pubblico, sale espositive private (torba e tessitura)
7	12	Oratorio San Luigi
8	574	Zona edificabile di interesse comunale
9	218	Sede Fondazione Valle Bavona

3. Parametri edificatori
 - 3.1 Valgono i parametri della zona edificabile adiacente.
 - 3.2 L'area di supporto logistico (mappali no. 591, 592, 593 e 594) è destinata alla realizzazione di quelle infrastrutture a carattere precario (parco giochi, spazi per attività ricreative, posteggi) a servizio delle esigenze delle strutture pubbliche esistenti e della popolazione in generale e che non comportano costruzioni fisse e modifiche importanti del terreno naturale.

Art. 41 Ordinanza federale sulle radiazioni non ionizzanti (ORNI)

1. Il piano delle zone definisce le fasce all'interno delle quali vi è un superamento dei valori di radiazioni non ionizzanti ai sensi dell'ORNI derivanti dalla presenza dell'elettrodotto 220 kw dell'OFIMA.

CAPITOLO IV - NORME VARIE E FINALI

Art. 42 Disposizioni finali

1. Il Piano regolatore entra in vigore con l'approvazione da parte del Consiglio di Stato.